

Regolamento Generale Funzionamento degli organi della Fondazione

(approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 18.04.2023)

1. FINALITA'

- a. Il presente Regolamento interviene per integrare o attuare le norme dello Statuto della Fondazione, con particolare riferimento agli organi previsti dall'art.9 dello statuto.
- b. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Indirizzo della Fondazione, non sostituisce lo Statuto, ma lo integra con ulteriori norme di funzionamento.
- c. In caso di discordanza tra quanto previsto dallo Statuto e quanto previsto nel presente regolamento, prevalgono le clausole dello Statuto.
- d. Oltre agli Organi previsti dallo Statuto, pienamente confermati e a cui si rimanda, la Fondazione si dota della seguente ulteriore figura: il Direttore.

2. CONSIGLIO DI INDIRIZZO

- a. Il Consiglio di indirizzo, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.10 dello Statuto, si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e l'adozione degli atti rimessi alla sua competenza. Il Consiglio si riunisce inoltre ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità; il Consiglio di indirizzo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
- b. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni ad esso spettanti sono svolte dal vicepresidente o, in assenza, dal membro della Giunta più anziano di età.
- c. La convocazione viene inviata, mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica utilizzando gli indirizzi personali comunicati da ciascun componente, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, e deve contenere l'ordine del giorno e, di norma, gli atti relativi. Qualora tali atti non siano stati trasmessi con l'ordine del giorno, sono messi a disposizione del Consiglio di indirizzo almeno tre giorni prima della riunione. I termini del presente comma possono essere abbreviati in caso di effettiva urgenza.
- d. Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole rappresentativo della maggioranza semplice, pesata, dei membri presenti, fatto salvo per le seguenti materie, per le quali è richiesto, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, il voto favorevole rappresentativo della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio:
 - i. la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione;
 - ii. l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;
 - iii. eventuali modifiche dello Statuto;
 - iv. lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

3. PRESIDENTE

- a. Il Presidente, le cui competenze sono indicate dall'art.11 dello Statuto, è scelto tra eminenti personalità del territorio che si sono distinte, in ambito accademico, della formazione o produttivo, nel settore delle produzioni e delle trasformazioni nella filiera agroalimentare e dispone di ogni potere necessario al normale andamento delle riunioni degli organi che presiede; per questo assegna un termine agli interventi, dà e toglie la parola ai componenti, invita i relatori dei temi in discussione ad intervenire.
- b. Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Presidente Onorario, scelto anche fra estranei alla Fondazione. L'eventuale nomina del Presidente Onorario dovrà indicare la durata della carica. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto.
- c. La revoca del mandato al Presidente della Fondazione può essere disposta dal Consiglio di Indirizzo, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia presentata da un terzo dei suoi componenti.

4. GIUNTA ESECUTIVA

- a. La Giunta esecutiva, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.12 dello Statuto, si riunisce, con preavviso di almeno cinque (5) giorni almeno quattro volte l'anno, e ogniquale volta venga ritenuto necessario dal Presidente; viene inoltre convocata anche quando lo richiedano almeno i 2/5 dei suoi componenti o il Revisore dei Conti.
- b. Per la validità delle adunanze della Giunta esecutiva è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
- c. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute da un membro della Giunta designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- d. In caso di presenza di tutti i membri di Giunta e del revisore la riunione ha luogo validamente anche in assenza di convocazione, in tal caso la riunione ha luogo validamente anche in difetto dei termini sopra indicati. In tale ipotesi ciascun membro di Giunta ha facoltà di opporsi alla discussione di determinate materie poste all'ordine del giorno della Giunta.
- e. La carica di Membro di Giunta Esecutiva è nominativa e non è delegabile
- f. La Giunta Esecutiva delibera con il voto favorevole rappresentativo della maggioranza semplice dei membri presenti.
- g. Nei casi di imprevisti in cui sia impossibile riunire la Giunta Esecutiva in modo formale, la decisione potrà essere assunta mediante procedura di consultazione scritta secondo la procedura di cui al successivo art.6
- h. La Giunta Esecutiva approva l'organigramma della Fondazione, formato per assicurarne la funzionalità e delibera sulla attribuzione anche a terzi di deleghe di poteri e rappresentanza (ivi compresi limitati poteri di firma). Nell'organigramma deve essere

prevista la figura del Direttore. Ai soggetti individuati dalla Giunta Esecutiva e/o al Direttore potranno essere attribuite specifiche funzioni, poteri e deleghe, volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività della Fondazione.

i. I soggetti non revocati e non sostituiti dall'organo ai quali la nomina è riservata, rimangono in carica anche dopo la scadenza, fino all'adozione del provvedimento che determina e consente la sostituzione, a seguito di accettazione dell'incarico da parte del nuovo nominato. Delle variazioni intervenute nella composizione della Giunta Esecutiva verrà data illustrazione nel verbale della riunione.

5. NORME GENERALI COMUNI AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E ALLA GIUNTA ESECUTIVA

a. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Indirizzo o nella Giunta Esecutiva, il Presidente sollecita la nomina del nuovo membro che sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituto.

b. All'inizio di ogni seduta i componenti dell'organo di riferimento approvano i punti iscritti all'ordine del giorno, eventualmente aggiungendone altri a quelli indicati dal Presidente. La discussione e la decisione su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno può avvenire soltanto con l'adesione e con il consenso di tutti i membri dell'organo presenti alla riunione.

c. Su proposta del Presidente, e con il consenso della maggioranza dei membri presenti, possono partecipare alle riunioni anche soggetti non membri dell'organo interessato.

d. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva sono verbalizzate dal Segretario dell'organo di riferimento. Il Segretario, se non già nominato dalla Giunta, viene nominato dal Presidente, che potrà individuarlo anche tra persone esterne alla Fondazione.

e. Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva sono fatte constare nell'apposito libro verbali e vanno trascritte entro 60gg dal loro svolgimento. Detto verbale dovrà indicare:

- i. la data della riunione;
- ii. l'identità dei partecipanti;
- iii. modi e risultati delle votazioni, con specifica indicazione dei soggetti che hanno votato favorevolmente, contrariamente o che si sono astenuti sulle specifiche deliberazioni;
- iv. le dichiarazioni, a richiesta dei singoli, circa le deliberazioni prese.

Il verbale è di norma approvato nella seduta successiva. I verbali vengono numerati, raccolti cronologicamente e conservati dalla Segreteria della Fondazione, in apposito Registro cartaceo vidimato.



- f. Le riunioni del Consiglio e della Giunta possono tenersi anche in luoghi diversi, tra loro audio-video collegati, a condizione che ciascuno degli intervenuti possa essere identificato, abbia la possibilità di intervenire in tempo reale e inoltre abbia la possibilità di visionare documenti e di inviarne. In questo caso la riunione si considera nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il Segretario che ne redigono il verbale.
- g. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, salvo diverse previsioni di legge o di Statuto.
- h. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione deve darne immediata comunicazione al Presidente, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
- i. I membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
- i. passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
 - ii. definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- j. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.
- k. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

6. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SCRITTA

- a. I membri del Consiglio di Indirizzo e/o della Giunta Esecutiva possono, in casi di eccezionalità o di urgenza, esprimere le loro determinazioni mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto, disciplinato come segue:
- i. La procedura di consultazione scritta o di consenso reso per iscritto non può essere applicata per deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio e del budget e dei principali atti di programmazione annuale della Fondazione.
 - ii. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso reso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguata informazione.
 - iii. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

iv. La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede della Fondazione le risposte di tutti gli aventi diritto ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

v. Il Presidente provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti gli aventi diritto indicando:

- i favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

b. Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro verbale delle riunioni del Consiglio di Indirizzo o della Giunta Esecutiva. La relativa documentazione è conservata dalla Fondazione.

7.IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

a. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.13 dello Statuto, è presieduto dal Presidente del CTS se nominato, dal Presidente o dal Direttore in mancanza, ed è composto da un numero massimo di sette (7) componenti, tre componenti di diritto e quattro individuati dal Consiglio di indirizzo tra soggetti particolarmente qualificati nel settore di riferimento della Fondazione.

b. Il CTS resta in carica per tre anni. L'incarico di ciascun componente può essere rinnovato e può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

c. Il CTS può essere convocato dal suo Presidente, dal Presidente della Fondazione o dal Direttore.

d. Il CTS potrà dotarsi di un proprio regolamento interno di gestione.

e. Alle riunioni del CTS possono intervenire, senza diritto di voto, oltre al Presidente della Fondazione, i componenti della Giunta esecutiva. Ove necessario, il CTS o la Giunta esecutiva possono disporre che alle riunioni siano presenti altre figure tecniche propedeutiche allo sviluppo delle attività didattiche. Il Direttore e il/i Coordinatore/e Didattico/i dei corsi attivi, di norma, sono invitati a partecipare alle riunioni del CTS.

f. Il CTS formula proposte e pareri su aspetti tecnici e scientifici in relazione ai piani di attività che la Fondazione andrà a pianificare e a sviluppare. Tali proposte e pareri tuttavia, pur avendo rilevanza tecnica rispetto al settore d'interesse della Fondazione, non sono vincolanti ai fini delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo.

g. Per lo svolgimento delle proprie attività il Comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro ad hoc, con funzioni istruttorie. Ai lavori dei predetti gruppi possono essere invitati anche esperti italiani e stranieri per esprimere pareri su specifici argomenti nei campi di competenza.

h. È prevista la possibilità di consultazione scritta, via mail, fra i componenti del CTS per assumere una decisione collegiale senza la necessità di riunirsi fisicamente. Le deliberazioni del CTS dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente della

seduta e dal segretario, scelto dal Presidente della seduta anche tra persone estranee alla stessa.

- i. Il Comitato Tecnico Scientifico cura la procedura di riconoscimento dei crediti formativi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.P.C.M. del 25/01/2008, nonché dal D.lgs n. 13 del 16/01/2013 e ss.mm.ii.
- j. Il CTS riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio di indirizzo in merito all'attività svolta.

8. ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

- a. L'Assemblea di partecipazione, la cui composizione e le cui competenze sono indicate dall'art.14 dello Statuto, è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta l'anno con preavviso di almeno cinque (5) giorni. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno 5 (cinque) Fondatori o Partecipanti ne facciano richiesta motivata al Presidente. Ove necessario, il Presidente può prevedere una prima ed una seconda convocazione.
- b. In caso di assenza del Presidente le riunioni sono presiedute dal vicepresidente oppure da un membro della Giunta designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c. L'Assemblea di partecipazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione. Le riunioni dell'Assemblea sono verbalizzate da un Segretario nominato dal Presidente, che potrà individuarlo anche tra persone esterne alla Fondazione
- d. È ammessa la riunione e la deliberazione dell'Assemblea di partecipazione per videoconferenza, teleconferenza o per via telematica, purché sia assicurata l'identificazione dei componenti del l'Assemblea di partecipazione. In questo caso la riunione si considera nel luogo in cui sono compresenti il Presidente ed il Segretario che ne redigono il verbale
- e. I Membri Fondatori e i Membri Partecipanti possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta.

9. COMPENSI E GRATUITA' DELLE CARICHE

- a. Le cariche di Presidente e di Membro del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva e del Comitato Tecnico Scientifico sono a titolo gratuito.
- b. Sono rimborsate, previa richiesta opportunamente documentata e formalmente autorizzata dal Presidente, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai componenti.

ITS - ACCADEMIA LIGURE AGROALIMENTARE

Sede Legale: P.zza Ulisse Calvi, 4 - 18100 Imperia

Tel.: [0183 660030](tel:0183660030) Codice Fiscale: 91049670085 E-Mail: segreteria@itsagroalimentare.liguria.it

PEC: protocollo@pec.itsagroalimentare.liguria.it - web: <https://www.itsagroalimentare.liguria.it>

- c. Il Direttore e il Revisore dei conti hanno diritto a una remunerazione per l'espletamento dell'incarico ricevuto, il cui ammontare è rispettivamente determinato:
- i. con deliberazione della Giunta Esecutiva, per quanto attiene al compenso spettante al Direttore;
 - ii. con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, per quanto attiene al compenso spettante al Revisore.

10. REVISORE DEI CONTI

- a. Ai sensi dell'Articolo 15 dello Statuto, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo, resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
- b. Il Revisore dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF. È un organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto economico consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
- c. Il Revisore dei Conti viene invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di Indirizzo, della Giunta e dell'Assemblea di Partecipazione.
- d. In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.

11. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- a. Per il funzionamento operativo, la Fondazione si dota di una struttura essenziale di gestione suddivisa in quattro settori principali, ciascuno presidiato da una o più figure di riferimento, variabili in funzione dello sviluppo delle attività della Fondazione:
- i. General management, gestione delle risorse umane e coordinamento.
 - ii. Programmazione e coordinamento didattico.
 - iii. Segreteria organizzativa per le funzioni di produzione, ricerca e sviluppo, marketing e comunicazione.
 - iv. Gestione amministrativa e contabile per le funzioni di finanza e rendicontazione.
- b. Le risorse umane impiegate in ciascun settore possono essere espressione sia del partenariato ITS (Enti Fondatori o Partecipanti), ed in tal caso andranno definite apposite convenzioni tra i singoli soggetti e la Fondazione, con eventuale addebito dei costi sostenuti, sia di professionalità esterne.
- c. La Fondazione può avvalersi di personale proprio. In generale è auspicabile che uno stesso soggetto possa riunire sotto di sé più ruoli e funzioni a seconda delle risorse e delle esigenze interne all'organizzazione.
- d. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva. Con apposito

Regolamento la Fondazione disciplina modalità e procedure di reclutamento del personale dipendente.

12. DIRETTORE

- a. La gestione ordinaria della Fondazione viene affidata ad un Direttore.
- b. Il Direttore viene nominato con incarico triennale tramite deliberazione della Giunta Esecutiva su proposta del Presidente.
- c. Il Direttore deve essere in possesso di titoli professionali e comprovate competenze maturate attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo nell'ambito dell'istruzione o della formazione. È richiesto, inoltre, un profilo professionale consono al ruolo da svolgere anche in riferimento alla conoscenza delle problematiche territoriali.
- d. Al Direttore vengono conferite le deleghe operative in materia di coordinamento organizzativo, operativo e gestionale delle attività della Fondazione, in conformità e nei limiti degli indirizzi, dei piani e dei programmi approvati dalla Giunta e dal Consiglio di Indirizzo.
- e. Con la deliberazione di nomina, la Giunta esecutiva precisa le ulteriori deleghe operative nonché i correlati poteri di rappresentanza ed i limiti di importo delle deleghe di poteri conferiti al Direttore.
- f. Il Direttore può partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva senza diritto di voto.
- g. Il Direttore coordina la struttura organizzativa, amministrativa, didattica e gestionale della Fondazione ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati e dei risultati, nonché della predisposizione degli opportuni piani annuali e pluriennali delle attività. Relaziona periodicamente, o su richiesta, al Presidente e alla Giunta Esecutiva sull'andamento e sullo stato di attuazione delle attività programmate.
- h. Il Direttore, in tutte le sue attività, si avvale di altre figure di sistema e del personale operante nella Fondazione, i cui ruoli sono stabiliti dal Direttore sulla base dei piani annuali e pluriennali di cui al punto precedente.
- i. Il Direttore non può assumere la carica di Membro di Giunta della Fondazione. In caso di conflitto di interessi, decide entro sette giorni quale incarico conservare e rassegna formali dimissioni per l'altro, pena la decadenza da entrambi i ruoli.
- j. Il Direttore decade dalla carica inoltre in caso di gravi inadempienze ai propri uffici, negligenza, ritardi e/o omissioni nello svolgimento delle proprie funzioni. La valutazione di tali inadempienze è demandata alla Giunta Esecutiva.

13. PROCEDURA DI RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI

- a. Con un preavviso non inferiore a tre mesi antecedenti la scadenza del mandato dei Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva, il Presidente provvede, con comunicazione trasmessa via PEC e/o raccomandata A.R.:
- i. a comunicare agli Enti Fondatori la scadenza, invitando gli stessi a provvedere alle designazioni dei membri del Consiglio di Indirizzo per il successivo triennio;
 - ii. a comunicare all'Ente Locale Fondatore la scadenza, invitando lo stesso a provvedere alla designazione del Membro della Giunta Esecutiva.
- b. Non appena pervenute le designazioni, il Presidente provvede a convocare:
- i. L'Assemblea di partecipazione per le nomine di competenza;
 - ii. Il Consiglio di Indirizzo per l'insediamento e per le nomine di competenza.
- c. Le riunioni di cui al precedente punto *13.b*, qualora convocate nella stessa giornata, dovranno rispettivamente prevedere inizialmente la riunione dell'Assemblea di partecipazione e successivamente la riunione del Consiglio di Indirizzo.

14. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto e potrà essere modificato, integrato, dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva, in seguito alla emanazione di nuove disposizioni e/o norme specifiche del settore o dell'attività, ovvero per necessità di regolamentare quanto non previsto in fase di prima emanazione del Regolamento.

15. RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le clausole statutarie e la disciplina civilistica.